



LO SAI CHE ...

...POTREBBE SPETTARTI LA DISOCCUPAZIONE A REQUISITI RIDOTTI ?

La Disoccupazione a Requisiti Ridotti (**DSRR**) è un sostegno al reddito proporzionato al numero di giorni lavorati e all'importo delle retribuzioni.

Si ottiene se si è svolta attività di **lavoro dipendente** per almeno **78 giornate** nel corso del **2009**. Ai fini del conteggio delle giornate valgono anche i giorni di malattia, maternità, infortunio, ecc..

Ne ha diritto chi ha svolto lavori temporanei o stagionali e versato almeno una settimana di contributi prima del 2008, in cooperative, in edilizia, nell'industria, nella pubblica amministrazione, nella scuola, nel commercio, come colf o badante.

Si riscuote con un unico assegno, pari al 35% delle retribuzioni prese a riferimento.

IMPORTANTE

**IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI DSRR
È IL 31 MARZO 2010**

La Cgil di Modena consiglia, se si hanno i requisiti, di presentarsi il più presto possibile presso gli sportelli dell'AREA DIRITTI presenti nelle Camere del Lavoro.

Per ulteriori informazioni ed eventualmente prenotare un appuntamento lasciate nome e numero di telefono al **numero verde 800112042, gratuito**, in funzione 24 ore su 24. Sarete richiamati al più presto da un nostro operatore.

A cura di INCA DIRITTI

In questo numero:

- | | |
|--|-----|
| 1. LO SAI CHE ...Potrebbe spettarti la Disoccupazione a Requisiti Ridotti? | p.1 |
| 2. DAL 1 FEBBRAIO POSSIBILE CHIEDERE LA SOSPENSIONE DEI MUTUI | p.2 |
| 3. FINANZIARIA 2010/1 - Novità sulla Disoccupazione ordinaria | p.2 |
| 4. FINANZIARIA 2010/2 - Novità sul piano fiscale | p.3 |
| 5. MOD. CUD | P.3 |
| 6. E' INIZIATA LA CAMPAGNA FISCALE 2010 | P.4 |

MUTUI SOSPESI grazie ALL'ACCORDO "PIANO FAMIGLIE"

A partire dal 1 FEBBRAIO 2010 è operativo il Piano famiglie che consente di poter richiedere alla banca la sospensione del proprio mutuo casa per un periodo massimo di 12 mesi.

Questo Accordo è stato sottoscritto da ABI (Associazione Bancaria Italiana) e Associazioni di Consumatori il 18/12/2009, per ridurre le difficoltà delle famiglie nel regolare pagamento delle rate, conseguenti alla crisi economica in atto.

E' una misura straordinaria per una durata di 12 mesi, concessa nelle sole ipotesi di cessazione del rapporto per lavoratori dipendenti, agenti, rappresentanti commerciali ed altri rapporti di collaborazione, per sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni di perdita e/o riduzione di reddito.

Ha diritto alla sospensione delle rate del mutuo il mutuatario e, in caso di mutuo cointestato, tutti i cointestatari ovvero gli eredi (esclusi gli eredi minori, interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore). Può essere richiesta per i mutui, anche in fase di preammortamento, garantiti da ipoteca, per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale, a prescindere dalla ti-

pologia di tasso di interesse purchè erogato a persone fisiche con reddito imponibile annuo non superiore ad €. 40.000 (inteso per singolo mutuatario), per un importo non superiore a €. 150.000. Sono inclusi i mutui cartolarizzati, rinegoziati, oggetto di operazioni di portabilità ed accollati. Può essere richiesta anche per i mutui con ritardi di pagamento massimo di giorni 180. In ogni caso, è importante verificare se la propria banca ha aderito all'accordo e con quali modalità intende applicarlo; cioè la banca può modificare ed estendere il limite di concessione anche a mutui con importi superiori ad €. 150.000. Per ottenere la sospensione occorre presentare domanda, indirizzata alla propria Banca, con allegata la documentazione attestante la riduzione o perdita del reddito.

La domanda può essere presentata dal 2 febbraio 2010 al 31 gennaio 2011. Per ogni informazione ed assistenza nella richiesta della sospensione e nella compilazione di tutta la documentazione, potete rivolgervi a
Federconsumatori, via Mar Ionio n. 23, MODENA tel. 059 260384 e-mail:info@federconsumatori-modena.it

FINANZIARIA 2010/1 NOVITA' sui requisiti contributivi per l'indennità di DISOCCUPAZIONE ORDINARIA

Queste, in sintesi, le modifiche apportate dalla Finanziaria 2010.

1. Nel calcolo delle 52 settimane di contributi nell'ultimo biennio rientrano anche i periodi di collaborazione a progetto, nella misura massima di 13 settimane.

2. L'indennità di fine lavoro per i collaboratori a progetto viene elevata al 30% (era pari al 20% per il 2009) del reddito dell'anno precedente fino ad un massimo di 4.000 euro.

La somma spetta se il co.co.pro : (condizioni congiunte)

- opera almeno nell'ultimo contratto con un unico committente.
- Ha conseguito nel 2009 un reddito lordo compreso tra i 5.000 e i 20.000 euro.
- Nel 2010 deve avere accreditato presso la Gestione separata INPS almeno una mensilità di contribuzione.
- Nel 2009 deve avere accreditato sempre presso la Gestione separata almeno tre mensilità di contribuzione.
- E' senza contratto di lavoro da almeno 2 mesi e ha reso la dichiarazione di immediata disponibilità al Centro per l'impiego.

3. La Finanziaria inoltre, per incentivare l'assunzione di lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito, stabilisce agevolazioni per le agenzie di lavoro che consistono in incentivi economici per ogni lavoratore intermediato che venga assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato per un minimo di un anno, e per il collocamento di lavoratori disabili.

4. Viene infine prorogata la detassazione dei premi di produttività entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro riferiti al 2009.

FINANZIARIA 2010/2 (Legge 23.12.2009 n. 191) **Pochi i benefici sul piano fiscale**

Pochissime, quasi nulle le novità fiscali contenute nella Finanziaria 2010 e che di seguito sintetizziamo.

1. RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: PROROGA DETRAZIONI 36% (ARTICOLO 2, C. 10)

La proroga riguarda gli anni 2010, 2011 e 2012, per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare. Le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio si riferiscono a

1. Interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute entro il 31.12.2012
2. Interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31.12.2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2013.

2. IVA AL 10% IN EDILIZIA (ARTICOLO 2, C. 11)

Entra a regime l'agevolazione che consente l'applicazione dell' IVA ridotta al 10% (a regime) sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia) realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

3. RIVALUTAZIONE DI TERRENI E AREE EDIFICABILI (ARTICOLO 2, C. 229)

Sono riaperti i termini per le operazioni di "rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1.01.2010 (non in regime di impresa)" La rateizzazione del pagamento dell'imposta sostitutiva, fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, può essere effettuata a decorrere dal 31 ottobre 2010. Redazione e giuramento della perizia devono essere effettuati entro tale data (31 ottobre 2010).

L'imposta sostitutiva è del 4% per i terreni, le aree edificabili e le partecipazioni qualificate e del 2% per le partecipazioni non qualificate.

4. DETASSAZIONE PREMI DI RENDIMENTO (ARTICOLO 2, CC. 156 E 157)

E' prorogata per il 2010 l'imposta sostitutiva del 10% sul premio di produttività nel settore privato, per redditi 2009 fino a 35.000 euro e un premio non superiore a 6.000 euro.



CUD 2010

I SOSTITUTI D'IMPOSTA (DATORI DI LAVORO ED ENTI PENSIONISTI-CI) DEVONO CONSEGNARE ENTRO IL 1 MARZO A LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI IL MOD. CUD 2010 RELATIVO AI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE O DI PENSIONE EROGATI NELL'ANNO D'IMPOSTA 2009

CSC CAAF-CGIL IL TUO ESPERTO FISCALE DI FIDUCIA



www.cscmo.it

Anche quest'anno CSC ha razionalizzato le tappe della Campagna fiscale, anticipando di circa un mese (rispetto all'inizio "vero e proprio" del 9 marzo) l'avvio del servizio di compilazione dei Mod. 730.

Secondo un metodo ormai consolidato, gli operatori di CSC hanno dunque inviato ad un primo gruppo di utenti una proposta di appuntamento, a partire dall' 8 febbraio, invitandoli a rispettare l'appuntamento anche se la documentazione necessaria per la compilazione non dovesse essere completa.

Nel caso non fosse possibile rispettare giorno ed orario proposti, gli utenti possono telefonare gratuitamente al numero verde, attivo da febbraio 2010, per fissare un nuovo appuntamento nei seguenti orari (validi fino al 4 marzo 2010)



LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'
dalle 9.00 alle 13.00

www.cscmo.it

LO SAI CHE ...

Foglio d'informazione a cura di C.S.C. srl,
Sede amministrativa, Piazza Cittadella 36,
Modena - tel. 059/23.56.80 -
fax. 059/235672 - www.cscmo.it
Redazione : Maurena Lodi, Responsabile
Comunicazione Area Diritti Cgil Modena

AREA DIRITTI CGIL MODENA

Siamo su Internet
www.cgilmodena.it
www.cscmo.it

